



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

Servizi Demografici

Ufficio Servizi Cimiteriali

VOLTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

(Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte)

In riferimento al procedimento di “voltura” per le tombe di famiglia, si riportano di seguito i riferimenti normativi del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 17712/2025.

Art. 49 - Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo sulla concessione sono obbligati a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi titolo e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi titolo.
3. La comunicazione consiste in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che comprovi le successioni per causa di morte dall'ultimo intestatario ai nuovi titolari della concessione.
4. In caso di successione testamentaria a titolo particolare (legato) nella titolarità della concessione, il successore dovrà produrre copia autentica del testamento e dovrà versare all'Amministrazione un diritto corrispondente al valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 50 – Subentro nella titolarità della concessione per cessione tra privati¹.

Il Comune potrà autorizzare una cessione totale o parziale della concessione, trascorsi almeno 10 anni dalla stipula del contratto, quando ricorrano giustificate ragioni.

2. L'interessato dovrà presentare apposita istanza dalla quale risultino chiaramente le ragioni della cessione e il prezzo della cessione. L'Ufficio competente, con Determinazione Dirigenziale, provvederà ad autorizzare la voltura della titolarità della concessione.
3. Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, sia che si tratti di cessione a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al Comune un diritto corrispondente ad un terzo del valore dell'area su cui insiste la sepoltura, secondo la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

4. Con scrittura privata autenticata, debitamente depositata agli atti del Comune, viene perfezionata la voltura della titolarità della concessione.
5. La voltura della titolarità non comporta interruzione della durata della concessione, né comporta in alcun caso il venir meno degli obblighi cui era tenuto il cedente.

Art. 51 – Rinuncia

1. Il concessionario di area per sepoltura in tomba di famiglia, anche se sulla stessa sia stato realizzato il manufatto, può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso di un terzo del valore dell'area secondo la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Il rimborso sarà erogato dal Comune solo a seguito di nuova concessione di tale area.

Art. 52 - Divisione o rinuncia di un contitolare

1. Con atto pubblico o scrittura privata registrata, debitamente depositati agli atti del Comune, più titolari di una concessione possono regolare i propri rapporti interni (divisione dei posti, separazione o rinuncia di quote), ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
3. Il contitolare di una concessione di tomba di famiglia può, con atto pubblico o scrittura privata registrata, debitamente depositati agli atti del Comune, rinunciare al suo diritto. Se la rinuncia è a favore di tutti gli altri contitolari, comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Le istanze di cui sopra sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.

Alla luce del Regolamento di Polizia Mortuaria sopra riportato occorre procedere nel seguente modo:

- ricostruire l'intero albero genealogico con i passaggi ereditari partendo dalla concessione originaria fino ad arrivare agli attuali aventi diritto;
- individuare un rappresentante della Tomba, precisando che tale ruolo serve all'ufficio scrivente unicamente per avere un referente da contattare in caso di manutenzioni e comunicazioni inerenti la tomba di famiglia;
- inviare alla mail cimitero@comune.rivoli.to.it l'albero genealogico di cui sopra, copia dei documenti di identità e codice fiscale degli attuali eredi, il nominativo del rappresentante con un recapito telefonico e indirizzo mail;
- sulla base dei dati forniti, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a redigere una bozza di "voltura" che verrà reinviata, sempre via mail, per il controllo dei dati e la sottoscrizione;
- ricevuta la voltura, controllata e firmata, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a registrare la stessa sul sistema informatico di gestione cimiteriale;